

STATUTO DEL COMITATO VILLAINCOMUNE

Articolo 1

- SEDE

- Il Comitato ha sede in via Caravaggio 2, Borgarello (PV). La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.

Articolo 2

- SCOPO

- Il Comitato Villaincomune persegue lo scopo di favorire con le proprie iniziative la destinazione ad uso collettivo degli spazi del complesso immobiliare di Villa Mezzabarba adoperandosi per il raggiungimento dei seguenti obiettivi :

allestimento di un museo e/o esposizione permanente, tecnologicamente avanzata, della documentazione e dei materiali, ottenuti in deposito anche attraverso apposite convenzioni con altre strutture museali, relativi alla storia della fabbrica della Certosa;

allestimento di aule didattiche attrezzate a disposizione di scuole, istituti universitari, altri centri di alta cultura per l'approfondimento della storia del territorio dell'antico Parco dei Visconti con riferimento agli aspetti culturali, ambientali, urbanistici, economici con riguardo soprattutto all'imprenditoria agricola e alle coltivazioni tipiche del luogo e alle conseguenti tradizioni alimentari;

allestimento di spazi per eventi culturali promossi da enti vari, pubblici e privati, e per eventi di convivialità e socializzazione

allestimento di una piccola foresteria a disposizione di studiosi che intendano soggiornare a Borgarello nonché per favorire un turismo qualificato e responsabile interessato ai beni culturali e ambientali del territorio circostante;

agevolare la conservazione accurata del complesso architettonico e delle relative pertinenze;

agevolare e svolgere attivamente la promozione e l'organizzazione di manifestazioni culturali coerenti con la missione generale della Fondazione.

Articolo 3

- DURATA E SCIoglimento -

Il Comitato rimane in vita fino all'avvenuta costituzione della Fondazione Villaincomune, tale Fondazione dovrà prevedere nel proprio statuto i medesimi fini del presente statuto, con particolare riferimento all' art.2.. All'atto dello scioglimento del Comitato tutti i beni mobili ed immobili facenti capo al Comitato Villaincomune confluiranno nella Fondazione Villaincomune.

Articolo 4

- ADESIONE AL COMITATO -

L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.

Articolo 5

- QUOTE ASSOCIATIVE -

L'adesione al Comitato comporta l'autotassazione regolare degli aderenti. Il Comitato provvederà all'autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall'assemblea Tale autotassazione è diretta a finanziare attività istituzionali ed è stabilita dall'assemblea degli aderenti entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni quota copre l'adesione al circolo per l'intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 31 maggio, pena il decadimento dalla posizione di aderente al Comitato.

Articolo 6

- FONDO COMUNE -

I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

Articolo 7

- ORGANI E POTERI

- L'unico organo decisionale del Comitato è l'assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un presidente ed il consiglio di presidenza secondo le modalità descritte all'art.13. Questi organismi, che restano in carica due anni, hanno la rappresentanza del Comitato ma non hanno potere decisionale.

Articolo 8

- RECESSO

- Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione agli altri aderenti per il tramite degli organi sopracitati.

Articolo 9

- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -

L'assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, o dal 50%+1 degli aderenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno sette giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica o apposito volantino informativo.

Articolo 10

- DIRITTI DEGLI ADERENTI

- Gli aderenti hanno i seguenti diritti :
- eleggere il Presidente ed Consiglio di Presidenza
- approvare il rendiconto annuale
- partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato

Articolo 11

- DOVERI DEGLI ADERENTI

- versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita all'assemblea degli aderenti al Comitato
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo
- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede

Articolo 12

- ESCLUSIONE DEI SOCI

Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del consiglio di presidenza previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

L'esclusione è prevista per i seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti a discapito del Comitato
- mancato pagamento della quota associativa

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali

Articolo 13

- CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Comitato è amministrato da un consiglio di presidenza composto da almeno tre e per un massimo di sette membri eletti dall'assemblea degli aderenti tra i propri componenti. Tale consiglio si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato.

Articolo 14

- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente del Comitato con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Articolo 17

- VALIDITA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Le delibere del consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole della maggioranza relativa..

Articolo 18

- PRESIDENTE DEL COMITATO

Il presidente del Comitato è anche presidente del consiglio di presidenza, è eletto dall'assemblea degli aderenti ed è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli aderenti e del consiglio di presidenza.

Articolo 19

- COMPENSI

I consiglieri ed il presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Articolo 20

- PATRIMONIO

Il patrimonio del comitato è costituito da

- quote di iscrizione degli aderenti
- donazioni, contributi e liberalità ricevute
- riserve formate con utili e altre riserve accantonate

Articolo 21

-ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell'esercizio il consiglio di presidenza provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli aderenti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Articolo 22

- DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato.